

Regolamento interno sul servizio sostitutivo della mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto

Articolo 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza.
2. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.
6. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
7. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - a. è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - b. è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
 - c. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione di legge.

Art. 3 Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti:
 - a. Nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro.
 - b. Nei giorni in cui prestano lavoro straordinario purché il lavoro straordinario sia pari almeno a due ore.
3. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, purché in presenza di una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

4. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
5. In ogni caso ai dipendenti non possono essere attribuiti più di sette buoni-pasto al mese se tenuti ad un rientro pomeridiano/settimana e solo ad ogni rientro se tenuti a due rientri pomeridiani/settimana.
6. I dipendenti ai quali è stata attribuita la Posizione Organizzativa, hanno diritto ad un massimo di sette buoni-pasto al mese, alle condizioni previste dal presente articolo ai commi 2, 3 e 4.

Art.4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

Art.5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. In prima applicazione del presente regolamento, come stabilito dalla Giunta con atto n. 110 del 11 giugno 2009, il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29=.
2. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente non può richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art.7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata il mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono attribuiti sulla base di una richiesta effettuata dal dipendente interessato, vistata dal dirigente nel caso vi sia stato lavoro straordinario e controllata a campione dall'ufficio personale in relazione a quanto attestato dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata nelle mani dell'economista comunale che provvede alla distribuzione ad ogni dipendente.
3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente ed, eventualmente, il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su appositi moduli in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

Art. 8

Disposizioni per la dirigenza

1. Il presente articolo disciplina il trattamento riservato ai dipendenti ai quali si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti del comparto Regioni-Autonomie locali e dei Segretari comunali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del CCNL della dirigenza del 23 dicembre 1999, i dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, nel limite previsto dal successivo comma 6.
3. Per il segretario comunale si applicano le stesse regole, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001.

4. Per servizio prestato nelle ore pomeridiane si intende quello prestato per almeno due ore dopo le ore 14,00.
5. Non si applica alla dirigenza l'art. 3 comma 2 e 3.
6. In ogni caso ai dipendenti non possono essere attribuiti più di sette buoni-pasto al mese.
7. Ai dirigenti si applicano le altre regole non modificate dal presente articolo.

Art. 9

Disposizioni per particolari categorie di lavoratori

1. Nell'ambito della disciplina del servizio di mensa, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del CCNL 9/5/2006, sarà riconosciuta al personale appartenente all'Area protezione Civile, all'Area della vigilanza e all'Area scolastica ed educativa, il diritto di pausa al fine della consumazione del pasto.
2. Detta pausa, della durata di quindici minuti, sarà concessa, previa autorizzazione del Dirigente responsabile, al personale in servizio, appartenente a queste aree indicate che, per ragioni di servizio e/o previsioni di turno, si trovi ad effettuare servizio continuativo per almeno sei ore, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00, con diritto al riconoscimento del servizio sostitutivo di mensa.
3. Tale diritto è limitato ad un solo pasto per giornata lavorativa e ad un massimo di sette buoni pasto pro-capite mensili.
4. La pausa potrà essere recuperata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I limiti stabiliti dall'art. 3, comma 5 e 6; dall'art. 8, comma 6; dall'art. 9 comma 3, non si applicano per il personale impegnato nel servizio elettorale, quando le prestazioni di lavoro in ore straordinarie vengono effettuate nell'ambito proprio di tale servizio. A tale personale possono essere erogati fino a quindici buoni pasto complessivi al mese